



ISTITUTO COMPRENSIVO “PARINI – ROVIGLIANO”

Via Mortelleto, 81

Tel. – Fax: 0818615238

Plesso di Via Pascoli – Tel. 0818611384 ;

Plesso di Via Isonzo – Tel. 0818623788

Email: naic8fz003@istruzione.it;

Pec: naic8fz003@pec.istruzione.it

Codice Ministeriale: NAIC8FZ003

Codice Fiscale: 90081940638

Torre Annunziata, 28.09.2018

AL PERSONALE TUTTO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI

PREMESSA

- ✓ L’obbligo di sorveglianza sugli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile.
- ✓ L’obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici.
- ✓ Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
- ✓ Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta del docente e, in caso d’omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.

NORME COMUNI

Il personale scolastico è tenuto ad esercitare la sorveglianza sugli studenti. Anche al fine di evitare ogni “vuoto” nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell’orario di servizio.

I **collaboratori scolastici**, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il

proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi. Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi d'eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

- ✓ durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- ✓ dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- ✓ durante i cambi di turno tra i docenti;
- ✓ durante l'intervallo/ricreazione;
- ✓ durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- ✓ riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- ✓ durante il tragitto scuola –laboratori, teatro, etc. e viceversa

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli alunni della sua classe compresi gli studenti che, per motivi disciplinari, sono stati temporaneamente allontanati dall'aula.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, deve, per motivi di assoluta necessità, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni sino al suo ritorno.

L'insegnante può consentire allo studente che lo richieda di uscire dall'aula o dal laboratorio controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario. Durante le lezioni, non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta, così come disciplinato in precedente circolare e nel Regolamento d'Istituto.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un **collaboratore scolastico** con compiti di vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario.

Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva significando che, in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l'eventuale sostituzione.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio .

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2^a ora o successiva o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Collaboratore del Dirigente Scolastico.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO RICREAZIONE

La vigilanza sugli alunni nei periodi d'intervallo-ricreazione è assicurata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che è stabilita per la ricreazione.

L'uscita è stata disciplinata da apposita circolare che prevede l'uscita di un alunno per volta, munito di cartellino ed è prevista in ore stabilite all'uopo stabilite.

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigilano sugli spazi di competenza prestando attenzione anche all'ordinata frequentazione dei bagni da parte degli studenti.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di vigilare durante il transito degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio.

I docenti dell'ultima ora di lezione assicurano la vigilanza sugli studenti sino alla consegna ai genitori.

In caso di ritardo da parte di questi ultimi, gli alunni sono affidati ad un collaboratore e si provvede dopo 10 minuti a chiamare le forze dell'ordine. Ciò si intende per gli alunni di tutti gli ordini di scuola. In caso di scuolabus i docenti si assicureranno che gli alunni siano saliti su quest'ultimo. (*Cassazione Penale, Sez. 4, 07 maggio 2010, n. 17574 - Infortunio ad alunno e responsabilità del personale scolastico*)

VIGILANZA SUI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad auto regolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno in orario e dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, da collaboratori scolastici in particolare da quelli dedicati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – LABORATORI, TEATRO, ETC E VICEVERSA

Durante il tragitto scuola – laboratori, teatro, etc e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in orario, eventualmente coadiuvato, nell'accompagnamento della classe, da un collaboratore scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mariantonietta Zeppetella Del Sesto